



CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA E L'IRCCS OSPEDALE "SACRO CUORE DON CALABRIA" DI NEGRAR (VR), PER IL FINANZIAMENTO DI COMPLESSIVE OTTO POSIZIONI DI RUOLO DI PROFESSORI DI II FASCIA E DI RICERCATORI UNIVERSITARI NEI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI NECESSARI ALL'ATTIVAZIONE DEL NUOVO CORSO DI STUDI PER L'A.A. 2023-2024 NELLA CLASSE DI LAUREA LM-13 FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE

TRA

L'Università degli Studi di Verona (di seguito denominata Università), con sede legale in Verona, Via dell'Artigliere n. 8, Codice Fiscale n. 93009870234, P.IVA n. 01541040232, nella persona del suo rappresentante legale Prof. Pier Francesco Nocini, nato a Verona il 30 giugno 1956, in qualità di Rettore pro-tempore dell'Università stessa, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazioni assunte dal Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 25 ottobre 2022;

E

L'IRCCS Ospedale "Sacro Cuore Don Calabria" (di seguito denominato "IRCCS"), casa filiale della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza – Casa Buoni Fanciulli – Istituto Don Calabria con sede in Negrar di Valpolicella (VR), Via don A. Sempreboni n. 5, Codice Fiscale/Partita IVA n. 00280090234, nella persona del Dott. Mario Piccinini nato a Verona il 21 marzo 1951, in qualità di Amministratore Delegato, autorizzato alla stipula del presente atto con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 19 settembre 2022.



PREMESSO CHE

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona, modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale n. 7121 dell'8 agosto 2022, promuove, attraverso accordi, contratti e iniziative consortili, la collaborazione con altri Atenei, soggetti pubblici e privati, anche a livello internazionale e comunitario, al fine di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica e l'attività didattica;
- i rapporti tra l'Università e l'IRCCS sono ultratrentennali e hanno visto già tutta una serie di positive esperienze, tanto da poter affermare che si è sviluppato negli anni un proficuo rapporto di collaborazione;
- l'IRCCS, nell'ambito delle iniziative dirette al miglior raggiungimento dei propri obiettivi e finalità, ha manifestato un fattivo interesse al potenziamento delle attività didattiche, di ricerca e assistenziali attraverso la stipula di un accordo quadro con l'Università siglato il 13 dicembre 2022 per disciplinare la comune volontà di istituire, nell'ambito dell'offerta formativa dell'ateneo, un nuovo corso di laurea magistrale a ciclo unico (CdLM) della durata di cinque anni nella classe LM-13 Farmacia e farmacia industriale denominato "Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute" a decorrere dall'a.a. 2023-2024;
- per l'attivazione del nuovo CdLM "Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute" (LM-13), che è subordinata alla verifica da parte del MUR e dell'ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) dei requisiti ministeriali prescritti, è necessario che l'Ateneo disponga di un numero minimo di 15 docenti, da individuarsi quali docenti di riferimento;
- nel citato accordo quadro, l'IRCCS si impegna a finanziare, dei quindici

docenti necessari, complessive otto posizioni di ruolo di professore di II fascia e di ricercatore di tipo b) nei seguenti settori scientifico disciplinari, indispensabili per l'attivazione del citato corso di studi:

- CHIM/08 – Chimica farmaceutica, due posizioni (un professore di II fascia, un ricercatore di tipo b));
- CHIM/09 – Farmaceutico tecnologico applicativo, due posizioni (un professore di II fascia, un ricercatore di tipo b));
- BIO/14 – Farmacologia, due posizioni (un professore di II fascia, un ricercatore di tipo b));
- BIO/15 – Biologia farmaceutica, una posizione (un professore di II fascia);
- BIO/09 – Fisiologia, una posizione (un ricercatore di tipo b)).

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE E OBBLIGHI DELL'IRCCS

L'IRCCS si impegna a finanziare all'Università l'ammontare complessivo del costo per la copertura finanziaria della retribuzione di quattro professori di II fascia (Professore Associato) e quattro posizioni di ricercatori di tipo b), in conformità alle tabelle ministeriali che ne stabiliscono il trattamento economico, per anni 15 (quindici) di carriera a decorrere dall'assunzione in servizio e comunque non oltre i limiti di età lavorativa degli stessi. I ricercatori di tipo b), al termine del terzo anno di contratto, transitano nel ruolo dei professori associati ove abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale e la valutazione positiva dell'università, come previsto dall'art. 24 della l. 240/2010. L'IRCCS si impegna pertanto a farsi carico degli oneri finanziari derivanti dal passaggio di ruolo dei ricercatori di tipo b) a professori



associati.

L'IRCCS si impegna, inoltre, a finanziare all'Università gli eventuali ulteriori costi derivanti da modifiche alla normativa vigente in materia di stato giuridico del personale docente e ricercatore, che potrebbero intervenire durante la validità della presente Convenzione.

Art. 2 - MODALITA' DI COPERTURA DELLE POSIZIONI

L'Università si impegna a istituire le otto posizioni nei settori scientifico-disciplinari e nei ruoli citati in premessa e a coprire dette posizioni mediante l'attivazione delle relative procedure selettive ai sensi della legge 240/2010 e di quanto disposto dai regolamenti di ateneo in tema di reclutamento del personale docente e ricercatore.

La chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università per la copertura delle posizioni previste dalla presente Convenzione dà luogo all'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente con l'Università e i docenti e ricercatori nominati su tali posizioni sono soggetti a tutti gli obblighi e sanzioni previste per i Professori Universitari di ruolo e i Ricercatori universitari.

Art. 3 - IMPORTO E MODALITA' DI FINANZIAMENTO

L'importo complessivo del finanziamento per quindici anni per la copertura delle otto posizioni di cui all'art. 2 della presente Convenzione, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, è di € 9.153.000,00 (novemilionicentociquantatremila/00 euro), oltre a eventuali maggiori oneri derivanti dagli scatti stipendiali e dagli incrementi annuali normativamente previsti. Il costo complessivo di ogni singola posizione per la durata del finanziamento, determinato sulla base del valore del punto organico

nazionale definito annualmente dal Ministero, per il professore di II fascia è pari a € 1.186.500,00 (unmilione centottantaseimilaciquento/00 euro), equivalenti a € 79.100,00 (settantanovemilacento/00 euro) annuali; per il ricercatore di tipo b) l'analogo importo è pari a € 1.101.750,00 € (unmilione centounmilasettecentocinquanta/00 euro), equivalenti a € 73.450,00 (settantatremilaquattrocentocinquanta/00 euro) annuali. Tale somma potrà essere integrata degli oneri derivanti dagli incrementi di cui all'art. 1 ultimo periodo.

L'Ospedale Sacro Cuore pertanto, con la stipula della presente Convenzione, si impegna a sostenere i costi e a versare all'Università la somma annua di € 610.200,00 € (seicentodiecimiladuecento/00 euro), comprensiva degli oneri a carico ente, per il finanziamento delle otto posizioni di cui all'art. 2.

L'Ospedale Sacro Cuore si impegna a versare all'Università 15 (quindici) rate annuali anticipate (corrisposte entro 30 giorni dalla richiesta dell'Università), a eccezione della prima rata che sarà erogata a 30 giorni dalla attivazione del CdLM. Le successive rate saranno erogate all'inizio di ogni anno solare successivo all'attivazione del corso di laurea.

Il corrispettivo effettivo delle rate annuali sarà comunque quantificato in sede di singola richiesta per ciascuno degli anni in cui si articola il finanziamento, e comunque non oltre ai limiti di età lavorativa delle figure coinvolte. La prima quantificazione degli oneri effettivamente sostenuti sarà riferita al periodo che decorre dalla presa di servizio dei docenti e ricercatori fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di attivazione. Le successive, a cadenza annuale, saranno riferite all'anno solare di competenza.



Le parti convengono che la somma complessiva annua che l'ente finanziatore si impegna a versare è costituita dalla retribuzione lorda spettante ai beneficiari, dagli oneri fiscali, dagli oneri previdenziali e da ogni altro onere posto a carico del datore di lavoro, che alla data attuale corrisponde all'importo di complessivi € 610.200,00, oltre agli eventuali incrementi.

L'importo annuale determinato ai sensi del presente articolo dovrà essere versato all'Università tramite il pagamento del bollettino PAGOPA emesso dall'Università stessa.

Art. 4 – FIDEIUSSIONE

Alla luce degli obblighi ministeriali del D.M. nr. 8312 del 5/4/2013 e succ. note interpretative, l'Ospedale Sacro Cuore si impegna a prestare, a garanzia dell'obbligo assunto con la presente Convenzione, una fideiussione bancaria valida, al momento, per i primi 4 anni (quattro), in quanto il primo anticipato.

Allo scadere delle 4 annualità, la fideiussione potrà essere rinnovata per un periodo temporale successivo, utile a coprire la restante parte delle annualità, salvo non intervenga una modifica della disciplina amministrativa in materia di garanzia fideiussoria.

La fideiussione dovrà essere trasmessa all'Università prima dell'avvio delle procedure concorsuali per la copertura delle posizioni oggetto della presente Convenzione.

L'Università rilascerà certificazione dei costi sostenuti per lo svincolo progressivo della fideiussione in proporzione all'avvenuto pagamento delle rate di finanziamento da parte dell'Ospedale Sacro Cuore.



Art. 5 - OBBLIGHI DELL'UNIVERSITÀ

L'Università si impegna a individuare le sette posizioni necessarie ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi di docenza, pari a quindici unità, previste dalla normativa vigente ai fini dell'attivazione del nuovo CdLM di durata quinquennale "Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute" (LM-13).

L'Università si impegna a iscrivere i contributi erogati in virtù della presente Convenzione nel budget dell'esercizio di competenza al fine di coprire il costo delle posizioni istituite.

L'Università si impegna a produrre la documentazione fiscale che consentirà al soggetto finanziatore di poter dedurre fiscalmente, per quanto consentito dalla normativa vigente, la somma di cui all'art. 3 della presente Convenzione.

I docenti e i ricercatori nominati per le posizioni previste dalla presente convenzione, oltre a essere assoggettati agli obblighi e sanzioni previste nel precedente art. 2, dovranno prendere visione del Regolamento dell'Ospedale Sacro Cuore di Negrar, dichiarando di essere a conoscenza dei fini istituzionali e uniformandosi, nell'esercizio della propria attività presso l'Ospedale, agli indirizzi etico-religiosi dell'Ente finanziatore.

Art. 6 - EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

Gli effetti della presente Convenzione decorrono dalla data del relativo perfezionamento e sino al completo adempimento da parte dei contraenti degli obblighi ivi previsti.

Art. 7 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti concordano di risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e attuazione della presente Convenzione,



e delle norme vigenti e future in tema di finanziamenti di posti di professore universitario di ruolo e di ricercatore universitario.

Qualora non sia possibile raggiungere l'accordo, il foro competente per la soluzione della controversia è il Foro di Venezia.

Art. 8 - INADEMPIMENTO

Fermo restando l'obbligo dell'Ospedale Sacro Cuore di effettuare i versamenti di cui all'art. 3 nei termini ivi indicati, l'Università si riserva la facoltà di procedere, previa diffida e messa in mora, ai sensi dell'art. 1454 del c.c., nel caso in cui il finanziatore risulti inadempiente all'obbligo di pagamento, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno.

Art. 9 - CONDIZIONE RISOLUTIVA

La presente Convenzione si risolverà, ai sensi dell'art. 1353 del c.c., nel caso di mancato accreditamento iniziale per l'a.a. 2023-2024 del nuovo CdLM "Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute" (LM-13). Inoltre si risolverà pro quota nel caso di mancata conclusione delle procedure di chiamata dei docenti e ricercatori previsti dalla presente convenzione e, in generale, della mancata copertura delle posizioni programmate, nonché nel caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro di ciascun docente o ricercatore reclutati in base alla presente convenzione.

Nel caso di risoluzione, l'Università si impegna a restituire all'IRCCS le somme eventualmente già versate ma non dovute.

Art. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali raccolti o scambiati ai fini della stipula e per l'esecuzione della presente Convenzione sono trattati dalle Parti nel perseguimento dei propri fini istituzionali, unicamente per le finalità connesse alla suddetta iniziativa e

conformemente al Regolamento europeo 2016/679 e alla normativa nazionale di settore.

I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per l'Università degli Studi di Verona, Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Verona, con sede in Verona (VR), via dell'Artigliere n. 8, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: ufficio.protocollo@pec.ateneo.univr.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@ateneo.univr.it;
- per l'IRCCS, titolare del trattamento dei dati è IRCCS con sede in Negrar di Valpolicella (VR) via don A. Sempreboni 5 in persona del Presidente. I dati di contatto del Titolare sono PEC: direzione.amministrativa@pec.sacrocuore.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@sacrocuore.it.

Art. 11 – DISPOSIZIONI FINALI E RINVII

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento alla legge 240/2010 e al D.Lgs. 49/2012.

La presente Convenzione consta di n. 9 pagine e sarà assoggettata a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico del soggetto che richiede la registrazione.

Le spese di bollo sono equamente divise tra le Parti. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università beneficiaria che, a seguito di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Verona 2, n. 92266/2005 del 13 gennaio 2006, provvederà a versare all'erario l'intero importo dell'imposta di bollo (sia a proprio carico che a carico dell'IRCCS).

L'Università provvederà a imputare all'IRCCS il 50% dell'importo



dell'imposta di bollo da versare all'erario.

La presente convenzione viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale, ai sensi del D.L. 179/2012 legge di conversione 221/2012, rilasciata da ente certificatore autorizzato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Letto, approvato e sottoscritto.

Verona, 13 dicembre 2022

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

IL MAGNIFICO RETTORE

(Prof. Pier Francesco Nocini)

PER L'IRCCS OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

(Dott. Mario Piccinini)